

# A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese  
Viale Trieste, 93  
Cosenza

GESTIONE STRALCIO ARSSA – Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n° 181/GS del 04 LUG, 2024

**Oggetto:** Assegnazione dell'unità fondiaria n. 277, sita nel fondo "Macchia dei Monaci" in agro di Bisignano (CS), in favore del sig. Pasqua Alessandro, a norma degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 10\2000 e successive modifiche ed integrazioni.

---

### *Il Commissario Straordinario*

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione proposta dal Coordinatore Fondiario.

#### **Premesso che:**

- con L.R. n. 66\2012 viene istituita l'ARSAC;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 81 del 12/10/2023 la Dr.ssa Fulvia Michela Caligiuri è stata nominata Commissario Straordinario dell'ARSAC;
- con Provvedimento n. 5/DG del 22/12/2021, il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato dirigente del Settore Amministrativo;
- con delibera n. 12/GS del 08/03/2016, il Dott. Tullio Ciacco è stato nominato responsabile del Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio – ARSSA;
- con deliberazione C.R. n. 283 del 18/04/2024 il Consiglio Regionale della Calabria, ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026;
- con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio ARSSA.

#### **Considerato:**

- che con L.R. n. 10/2000, successivamente modificata dalle leggi regionali n. 7/2001, n. 18/2003 e n. 5/2016, sono previste le modalità di alienazione dei terreni della riforma;
- che l'unità fondiaria n. 277 di Bisignano con l'art. 1, comma 1, lettera c, punto 1 della L.R. n. 5/2016 è rientrata nella disponibilità dell'Ente.

#### **Ritenuto:**

- che con istanza del 28/02/2024 il sig. Pasqua Alessandro, nato a Cosenza il 07/12/1983 e residente a Bisignano (CS), ha chiesto l'acquisto della particella n. 241, del foglio n. 7 di Bisignano (CS);
- che con nota n. 2449 del 03\07\2024 lo Sportello Liquidazione di Rossano ha espresso parere favorevole all'attribuzione del suddetto terreno, facente parte dell'unità fondiaria n. 277 ed esteso ha 0.20.00, in favore del sig. Pasqua Alessandro;

- che in data 01\07\2024 il sig. Pasqua Alessandro ha dichiarato di essere in possesso del suddetto terreno da almeno cinque anni dalla data della domanda di acquisto e precisamente dal 2015;
- che il comune di Bisignano ha certificato in data 30\04\2024 (Prot. n. 7646) che, nel vigente strumento urbanistico comunale, la particella n. 241, del foglio n. 7, ricade in “Zona Agricola”;
- che in data 20/03/2024 il comune di Bisignano ha attestato che il sig. Pasqua Alessandro: “...*si dedica direttamente ed abitualmente alla manuale coltivazione del terreno sito in agro di Bisignano, fondo “Macchià dei Monaci” in catasto al foglio di mappa n. 7, particella n. 241”*;
- che in data 01\07\2024 il suddetto richiedente ha dichiarato di non essere proprietario né enfiteuta di altri fondi rustici;
- che per quanto sopra esposto, soprattutto per il fatto che la richiesta di attribuzione interessa un terreno agricolo posseduto da più tempo senza titolo dall'istante, non si fa luogo all'accertamento previsto dall'art. 3, punto 3 della L.R. 10/2000, in quanto trattasi di situazione già consolidata per come specificato dall'art. 1, comma 1, lettera b, numero 3, della L.R. 5/2016;
- che in data 01\07\2024 il sig. Pasqua Alessandro ha dichiarato di impegnarsi a pagare un indennizzo risarcitorio per utilizzo sine titolo del suddetto terreno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b, punto 6, della L.R. n. 5\2016, di modifica della L.R. n. 10\2000;
- che in data 01\07\2024 il sig. Pasqua Alessandro ha dichiarato:
  - “1) di non avere diritto e, comunque, di rinunciare integralmente e definitivamente a qualunque indennità o premio possa spettargli, per qualsiasi titolo, relativamente alle migliorie apportate al suddetto immobile fino al momento dell'acquisto, ad eccezione di quelle che verranno determinate dalla Commissione stima prevista dalla L.R. n. 10/2000 e che saranno detratte dal valore di stima degli immobili.
  - 2) di obbligarsi a tenere indenne codesto Ente da qualunque richiesta venisse avanzata da terzi per indennità o premi relativamente alle dette migliorie che da tali terzi fossero state, eventualmente, realizzate sull'immobile in oggetto; pertanto ove, in ipotesi, venissero avanzate richieste in tal senso, il sottoscritto si obbliga a provvedere egli medesimo direttamente al soddisfacimento di detti terzi restando impegnato a fare tutto quanto necessario onde evitare che codesto Ente sia richiesta del pagamento.”.
- che in data 01\07\2024 il sig. Pasqua Alessandro ha accettato il prezzo di vendita, comunicato con nota n. 2166 del 12/06/2024, ammontante ad € 3.400,00 ed approvato dalla Commissione di Valutazione con verbale del 06/06/2024, chiedendo di pagare la suddetta somma in unica soluzione.

**Tanto premesso e considerato:**

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa espresso dal Coordinatore Fondiario;

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;

Acquisito il parere di legittimità espresso da Dirigente del Settore Amministrativo.

## DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:

- di vendere, con atto notarile, al sig. Pasqua Alessandro, nato a Cosenza il 07/12/1983 e residente a Bisignano (CS), secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 della L.R. 10\2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'unità fondiaria n. 277, sita nel fondo "Macchia dei Monaci" in agro di Bisignano (CS), in catasto foglio n. 7, particella n. 241, di ha 0.20.00, al prezzo di € 3.400,00 (euro Tremilaquattrocento\00), valore attribuito in data 09\05\2024 ed approvato con verbale della Commissione di Valutazione del 06/06/2024, sulla base dei valori di mercato, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1 lettera b, punto 2 della L.R. 5/2016;

- di incassare al momento della stipula dell'atto di compravendita la seguente somma:

\* € 3.400,00 (prezzo terreno);

- di trasmettere n. 2 copie in originale del presente provvedimento al Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio ARSSA per gli adempimenti di competenza;

- di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARSAC.

Il Coordinatore Fondiario

**(Dr. Tullio Ciacco)**


Il Dirigente del Settore Amministrativo

**(Dr. Antonio Leuzzi)**

Il Commissario Straordinario

**(Dr.ssa Fulvia Michela Caligiuri)**

Il responsabile dell'Ufficio Bilancio, ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.



Ufficio Bilancio  
(Dr. Salvatore Pace)

Il Coordinatore Fondiario  
(Dr. Tullio Ciacco)

Il Dirigente del Settore Amministrativo  
(Dr. Antonio Leuzzi)

Il Commissario Straordinario  
(Dr.ssa Fulvia Michela Caligiuri)



L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC in data 04 LUG, 2024 sino al 18 LUG, 2024